



ELENA BRESSAN
Notaio

N. 38.358 REP.

N. 22.615 RACC.

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
"Fondazione PIOVAN ONLUS"**
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre duemilaventicinque.

28 ottobre 2025

Essendo le ore 17,45 (ore diciassette e minuti quarantacinque).

In Padova, via Vicenza n. 8/B.

Davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve,

SI E' RIUNITO

il Consiglio di Amministrazione della **"Fondazione PIOVAN ONLUS"**, con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) via Delle Industrie n. 16, codice fiscale 90186290277, costituita con atto da me ricevuto in data 4 aprile 2019 n. 31.814 rep., registrato a Padova in data 10 aprile 2019 al n. 11820 serie 1T e successivamente modificata con atti da me ricevuti in data 23 maggio 2019 n. 32.242 rep., registrato a Padova in data 29 maggio 2019 al n. 17327 serie 1T ed in data 20 dicembre 2019 n. 33.043 rep., registrato a Padova in data 16 gennaio 2020 al n. 1676 serie 1T, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Diritto Privato presso la Prefettura di Venezia al n. 472 dal 28 gennaio 2020, nonché all'Anagrafe Unica delle Onlus,

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto e iscrizione al RUNTS;
2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- **PIOVAN Nicola**, nato a Padova il giorno 24 settembre 1963, domiciliato a Padova via Santa Maria in Vanzo n. 34/A, codice fiscale: PVN NCL 63P24 G224X, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione predetta. Cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi richiede di redigere questo verbale ai sensi di legge.

PRESIDENZA DELL'ADUNANZA

Assume la presidenza dell'adunanza, su designazione dei presenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione PIOVAN Nicola il quale,

CONSTATATO CHE

- la riunione del Consiglio di Amministrazione è stata regolarmente convocata a norma di Statuto;
- sono presenti presso il luogo della riunione: se medesimo, Presidente, ULTROCHI Patrizia, Vice Presidente, e PIOVAN Massimiliano, Consigliere;
- è altresì presente il Sindaco Unico Dott. FASAN Andrea;

DICHIARA

validamente costituita la riunione a norma di statuto, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

DISCUSSIONE

Prende la parola il Presidente il quale, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, illustra ai presenti le motivazioni che rendono opportuno chiedere l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, a tal fine, comunica che si rendono necessarie alcune modifiche statutarie. Allo scopo, quindi, il Presidente richiama brevemente l'iter che ha condotto alla predisposizione di un testo di Statuto già acquisito nella sua versione integrale da tutti i membri del Consi-

Registrato a Padova

il 07/11/2025

al n° 42336 S. 1T

con € 200,00

glio di Amministrazione e dai medesimi già informalmente condiviso, del quale da me Notaio viene data sommaria lettura agli intervenuti, dichiarando gli stessi di averne piena ed esatta conoscenza.

In particolare viene esposto al Consiglio che si intende:

a) modificare la denominazione della Fondazione dall'attuale a "FONDAZIONE PIOVAN ETS";

b) ribadire l'assenza di finalità di lucro, ma precisare che lo scopo è di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuando in modo specifico le attività previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore che la Fondazione potrà svolgere con precipuo riferimento alle attività di cui alle lettere a), c), g), h), i), t) ed u);

c) imporre l'utilizzo del patrimonio solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d) prevedere che la Fondazione continui ad essere amministrata dall'attuale Consiglio di Amministrazione che rimarrà invariato nei suoi componenti e di confermare quale Organo di Controllo, in forma monocratica un Sindaco Unico in persona del dott. FASAN Andrea;

e) prevedere la devoluzione, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, del suo patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione di legge, ad altri Enti del terzo settore;

il tutto oltre ad altre modifiche statutarie in coerenza con quanto richiesto dal D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente ricorda, inoltre che per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il patrimonio della Fondazione deve essere di almeno Euro 30.000 (trentamila) e per dimostrare la sussistenza di tale requisito patrimoniale si è proceduto alla redazione di una relazione giurata di stima predisposta da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero competente, aggiornata a data non anteriore a 120 (centoventi) giorni, che ha accertato che la situazione economico patrimoniale della Fondazione non è inferiore al minimo prescritto.

Il Presidente fa inoltre presente che il notaio verbalizzante, verificata la sussistenza del patrimonio minimo e delle altre condizioni prescritte dalla legge, procederà, entro 20 (venti) giorni, al deposito per l'iscrizione presso il suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come Fondazione ETS, da iscriversi alla sezione g) "Altri enti del terzo settore".

DELIBERAZIONI

Chiusa la discussione, il Consiglio di Amministrazione della **"Fondazione PIOVAN ONLUS"**, all'unanimità e con voto espresso a voce:

DELIBERA

- A -

- Di adottare un nuovo testo di Statuto in adeguamento ed in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017, approvandone quindi il nuovo testo nella sua versione aggiornata, che si allega sub **"A"** al presente.

- B -

- Di voler richiedere l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione g) "Altri enti del terzo settore", dando atto, ai fini di cui all'art. 22 del D. Lgs. 117/2017, che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000 (trentamila), come risulta dalla relazione giurata di stima predispo-

sta dal Dott. BALDON Alessandro, nato a Padova il giorno 25 dicembre 1970, con studio in Padova Piazza Salvemini n. 2, codice fiscale BLD LSN 70T25 G224S, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova al n. 1017 Sezione A ed al Registro dei Revisori Legali al n. 122366 con D.M. in data 18 dicembre 2001 pubblicato in G.U. n. 1 del 4 gennaio 2002, riferita a data non anteriore a 120 (centoventi) giorni e precisamente al 30 settembre 2025; relazione asseverata con giuramento in data odierna n. 38.357 mio rep., che si allega sub **"B"** al presente atto e come risulterà da apposita attestazione notarile come richiesto dal Codice del Terzo Settore e dai relativi decreti attuativi.

- C -

- Di prevedere che la Fondazione continui ad essere amministrata dall'attuale Consiglio di Amministrazione che rimane invariato nei suoi componenti e di confermare quale Organo di Controllo, in forma monocratica un Sindaco Unico in persona del dott. FASAN Andrea.

Al Sindaco Unico, oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione all'incarico conferito, potrà essere riconosciuto un emolumento individuale annuo proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore ai limiti sanciti dalla legge.

- D -

- Di conferire mandato al Presidente della Fondazione per l'attuazione della presente delibera, con i più ampi poteri, affinché, da solo e senza necessità di ulteriori autorizzazioni, delibere o ratifiche, possa apportare al presente atto e all'allegato statuto ogni non sostanziale aggiunta, modifica, precisazione o soppressione che potesse essere richiesta da chi di competenza e dia corso a tutte le formalità ed agli adempimenti conseguenti ed inerenti alle assunte deliberazioni, con ogni facoltà occorrente per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo anche in ordine alla formalizzazione di quanto in oggetto, alla produzione di ogni eventuale documento richiesto ed alla cura di tutte le pratiche occorrenti per ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione g) "Altri enti del terzo settore" con ogni inerente potere e facoltà, senza che si possa opporre difetto o indeterminazione di poteri.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI VOTAZIONE E CHIUSURA ADUNANZA

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18,10 (ore diciotto e minuti dieci).

Imposte e spese inerenti e conseguenti a questo atto sono a carico della Fondazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del medesimo D.Lgs. 117/2017.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato al presente.

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto e da me Notaio completato a mano su un foglio per quattro facciate fin qui, ho dato lettura al Comparente che lo approva.

E' sottoscritto alle ore 18.18 (diciotto e diciotto).

F.to: Nicola Piovan, Elena Bressan (L.S.).

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita per iniziativa della Società "PENTAFIN S.P.A.", con unico socio, la fondazione denominata "FONDAZIONE PIOVAN ETS" (di seguito per brevità "Fondazione").

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del Terzo Settore (in breve E.T.S.) che ne costituisce peculiare segno distintivo e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo E.T.S. è subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/2017 e sue modifiche e integrazioni) e dal Codice Civile.

Articolo 2 – Sede e durata

La Fondazione ha sede in Santa Maria di Sala (VE) via Delle Industrie n. 16.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Santa Maria di Sala non comporterà modifica statutaria e verrà, pertanto, effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di trasferimento dell'indirizzo acquisterà efficacia verso terzi solo al momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire sedi secondarie onde svolgere attività rientranti nella finalità della Fondazione nonché attività di promozione, sviluppo ed incremento della Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 3 - Scopo e attività principale

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed alla Legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- lettera g): formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La Fondazione può svolgere, ex art. 6 del D.Lgs. 117/2017, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto D.Lgs. e dalle disposizioni attuative dello stesso.

La Fondazione può perseguire le proprie finalità di solidarietà sociale anche indirettamente, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.L. 185/2008, mediante l'erogazione di risorse economiche, beni e servizi a favore di altri enti, italiani o esteri, che perseguano esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, tutela dei diritti civili, aiuti umanitari nonché sostegno a soggetti colpiti da calamità naturali.

Articolo 4 – Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione iniziale non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito da donazioni, lasciti, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai Fondatori;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Alla Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

Articolo 5 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- fondi ottenuti da enti pubblici e/o privati italiani o stranieri;
- somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni;
- rette, tariffe, contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- somme che pervengono alla Fondazione a seguito di attività diverse svolte nei modi e nei limiti normativamente previsti, i cui ricavi netti saranno destinati agli scopi della Fondazione;
- somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio, ma comunque inerente alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

Per la conduzione delle proprie attività la Fondazione dispone, oltre che degli avanzi di gestione, degli eventuali utili e dei proventi del proprio patrimonio, di ogni altro bene che, a qualsiasi titolo, entri a far parte del suo patrimonio, ponendo esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale.

Articolo 6 – Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Fondatore;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 6 – Gratuità della carica

La carica di amministratore è di norma gratuita, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

Eventuali remunerazioni possono essere stabilite all'atto della nomina da parte del Fondatore, nel rispetto dei limiti di legge dovendo essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Articolo 7 – Poteri del Fondatore

Il Fondatore è la Società "PENTAFIN S.P.A.", con unico socio.

La Società "PENTAFIN S.P.A.", con unico socio, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione fino alla sua estinzione, salvo facoltà di rinunciarvi.

Il Fondatore ha la facoltà di nominare un sostituto (anche diverso dai componenti del Consiglio di Amministrazione già in carica) che rivesta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di sua rinuncia e che gli succeda dopo la sua estinzione. In mancanza o nelle more di tale nomina, il Vicepresidente assumerà le funzioni del Presidente.

Il Fondatore provvede alla nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione; nel caso di loro rinuncia, morte od estinzione deve provvedere in tal senso entro 30 giorni da quando si è verificato l'evento.

Il Fondatore esprime pareri non vincolanti sugli atti da adottare o adottati che siano posti alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 - Organo di amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri ed elegge nel proprio seno un Vicepresidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita o fino ad estinzione o rinuncia .

Articolo 10 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

In caso di urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento e adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Articolo 11 – Competenze del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- amministra il patrimonio della Fondazione;
- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;
- informa annualmente il Fondatore sul proprio operato secondo gli indirizzi di carattere strategico della Fondazione;
- delibera le modifiche allo Statuto riguardanti la struttura organizzativa, senza pregiudicare le finalità della Fondazione e le disposizioni riguardanti la devoluzione del patrimonio;
- approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera l'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- delibera la concessione delle erogazioni;
- delibera lo scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione nel rispetto delle disposizioni di legge;
- delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- assume ogni decisione relativamente al personale dipendente, al suo inquadramento e alla collaborazione di consulenti esterni.

Ha altresì facoltà di nominare procuratori, anche esterni al Consiglio, per il compimento di uno o più singoli atti o alle liti.

Nel caso sia necessario ai fini di cui sopra il rilascio di una procura in forma notarile, essa sarà sottoscritta dal Presidente, in esecuzione ed in conformità della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri. Nell'ambito di detti poteri, il consigliere delegato opera nello spirito e negli interessi della Fondazione e riferisce al Consiglio di amministrazione.

Le deleghe, comunque previste, devono sempre essere deliberate per materie e

tempi certi, seppur rinnovabili.

Articolo 12 – Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno un Consigliere, in tal caso entro 10 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno tre giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno il giorno prima, a mezzo posta, telegramma o messaggio di posta elettronica.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura di un Segretario nominato dal Consiglio stesso, che sarà sottoscritto dal Presidente e conservato nell'apposito libro depositato presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio può svolgersi anche qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati attraverso l'utilizzo di modalità quali videoconferenza ovvero teleconferenza, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci collegati.

Le riunioni del Consiglio si ritengono svolte nel luogo ove si trova presente il Presidente.

Articolo 13 – Esclusione

Sono causa di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Articolo 14 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo può essere alternativamente, a discrezione del Fondatore:

- monocratico, nel qual caso dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.;
- collegiale formato da 3 (tre) membri nel qual caso almeno il Presidente dovrà essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, C.C..

L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo.

Se collegiale esso nomina al proprio interno un Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di Controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organo di Controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

E' compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso D.Lgs. 117/2017. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I compensi annui spettanti ai membri dell'Organo di Controllo sono determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – La revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, esercita la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - Il registro dei volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

E' istituito il registro dei volontari della Fondazione. Il volontario è persona fisica di maggiore età che chiede di svolgere prestazioni nell'ambito dei progetti e delle attività della Fondazione in modo spontaneo, libero e gratuito.

La domanda su apposito modulo è indirizzata al Presidente della Fondazione e l'iscrizione al registro avviene con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 17 - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente ed entro il 31 (trentuno) dicembre deve approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Una volta approvati il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere pubblicizzati per il tramite del sito della Fondazione.

Articolo 18 – Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 19 - Libri della Fondazione

La Fondazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa applicabile, tiene:

- a) il libro dei Fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo i quali possono estrarne copie;
- c) il libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di Controllo tenuto a cura dei membri dell'Organo stesso che su domanda dell'interessato può essere esaminato da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ciascun Consigliere i quali possono estrarne copie;
- d) il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 20 – Scioglimento

In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 21 – Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e le norme previste dal vigente ordinamento con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017.

F.to: Nicola Piovan, Elena Bressan (L.S.).

ALLEGATO " B " AL N. 22615 DI RACC.

PERIZIA GIURATA

Il sottoscritto Dott. Alessandro Baldon, nato a Padova (PD) il 25 dicembre 1970, con studio in Padova (PD) in Piazza Salvemini n.2, C.F. BLDLSN70T25G224S, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova al numero A 1017 sez. A, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al numero 122366 con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n° 1 del 04/01/2002, D.M. 18/12/2001, in data 22 ottobre 2025

è stato incaricato di procedere alla valutazione del patrimonio della

Fondazione PIOVAN ONLUS, codice fiscale n. 90186290277, con sede legale in Santa Maria di Sala, via Delle Industrie n. 16, rappresentata dal dott. Nicola Piovan

e di redigere per tale valutazione una perizia giurata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 c.d. Codice del Terzo settore al fine di ottenere l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nonché congiuntamente mantenere la personalità giuridica (già riconosciuta dalla Prefettura di Venezia in data 28 gennaio 2020, come risulta iscritta al Registro delle persone giuridiche al n. 472).

Per l'espletamento del mandato conferito, il sottoscritto, dopo aver acquisito la documentazione contabile, amministrativa e quant'altro sia stato ritenuto opportuno, afferente alla struttura patrimoniale della fondazione stessa, sulla base degli elementi raccolti e di quanto constatato

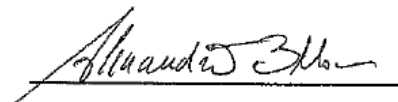
DICHIARA

che il valore del patrimonio netto, espresso alla data del 30 settembre 2025, della Fondazione PIOVAN ONLUS, codice fiscale n. 90186290277 con sede legale in Santa Maria di Sala, via Delle Industrie n. 16 è pari ad Euro 148.421,90 (centoquarantottomilaquattrocentoventuno/90).

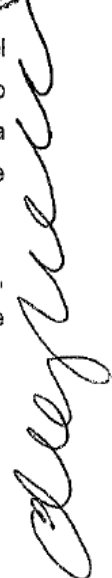
Per analogia, in merito a quanto previsto dall'art. 2465 C.C.:

1. si precisa che, al di là della consistenza del conto corrente, non sussistono debiti né altre passività di alcun genere a carico della fondazione;
2. si specifica che il criterio di valutazione adottato per i valori numerari, essendovi solo denaro nel conto corrente della società, si è seguito il criterio del valore nominale numerario;
3. si attesta che la stima è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2465 C.C.;
4. si ritiene che il valore non sia inferiore al minimo richiesto dall'art. 22 comma n. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 di euro 30.000 (trentamila/00).

Padova, 28 ottobre 2025









ELENA BRESSAN
Notaio

N. 38357 Rep. -----
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs.
117/2017. -----

----- **VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA** -----

----- (Art.1, n. 4, del RDL 14.7.1937 n. 1666) -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

Il giorno ventotto ottobre duemilaventicinque. -----

----- 28 ottobre 2025 -----

In Padova, via Vicenza n. 8/B. -----

Davanti a me Dott.ssa Elena Bressan Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve, -----

----- si è costituito -----

- **BALDON Alessandro**, nato a Padova il giorno 25 dicembre 1970, domiciliato a Padova Piazza Salvemini n. 2, codice fiscale BLD LSN 70T25 G224S, -----

della cui identità personale sono certo, il quale mi ha presentato la relazione peritale che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento. -----

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il Comparsente il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere al giudice la verità". -----

Di questo atto, da persona di mia fiducia scritto su un foglio per una facciata, ho dato lettura al Comparsente che l'approva. -----

Alessandro Balboni

Elena Bressan



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE AD ORIGINALE ANALOGICO (art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82).

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Elena Bressan, Notaio in Conselve, iscritto al Distretto Notarile di Padova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti.

Rilascio per gli usi consentiti.

Conselve, 7 novembre 2025

file firmato digitalmente dal Notaio Elena Bressan